

RISPOSTA A QUESITO N. 1

Con riferimento al quesito in oggetto, non può che respingersi il rilievo relativo alla nullità del punto A dell'art. 27 del capitolato.

Il predetto punto prevede, infatti, la necessità di allegare all'istanza la copia dell'autorizzazione a gestire l'Istituto di Vigilanza, ovviamente essenziale per la partecipazione alla procedura.

Per quanto attiene alle tariffe, è noto come esse non siano da tempo determinate dall'Autorità. Esse peraltro, come previsto dalla normativa vigente, devono essere obbligatoriamente comunicate al Prefetto,. La Società pertanto ottiene l'assenso ad applicare le tariffe a seguito dell'avvenuta comunicazione al Prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti. Ed è appunto l'attestazione dell'avvenuta comunicazione che è richiesta dal capitolato, nella parte che qui interessa.